

PROT. n° 409758/2018

Firenze, 17/12/2019

Spett.le Impresa in indirizzo PEC

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA ex art.36, comma 2, lett...c) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 per l'affidamento dei lavori di:

PROGETTO: L1028/2018 - EX TEATRO DELL'ORIUOLO - Realizzazione del Nuovo "TEATRO DELLE ARTI VISIVE" - FASE 2. Cod. Op. 180280 CIG 8119972CDC

Identità del committente:	COMUNE DI FIRENZE
Codice fiscale:	P.IVA 01307110484
Descrizione dell'appalto:	PROGETTO: L1028/2018 - EX TEATRO DELL'ORIUOLO - Realizzazione del Nuovo "TEATRO DELLE ARTI VISIVE" - FASE 2. Cod. Op. 180280 CIG 8119972CDC
CUP	H13F18000030007
CIG: Codice Identificativo Autorità di Vigilanza CIG	8119972CDC

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **Arch. Giorgio Caselli**

PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO CON VERBALE DEL 25/11/2018 approvato con **Determinazione n. 2019/09164**

CATEGORIE DEI LAVORI:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile ¹	% massima di subappalto consentita
	OG2		SI	356.099,77	100%	Prevalente	40%

[Per ulteriori informazioni sugli elaborati tecnici, rivolgersi all' Arch. Mario Pittalis, mario.pittalis@comune.fi.it. 055/262 4482 cell. 320 4266759](mailto:mario.pittalis@comune.fi.it)

Codesta Ditta potrà **esaminare gli elaborati progettuali** di gara allegati alla **Determinazione 2019/09164**, al seguente indirizzo intranet del Comune di Firenze: : "**Comune di Firenze> menù> Il comune> Amministrazione trasparente> Provvedimenti (in rosso, a dx) > provvedimenti dirigenti amministrativi> Da giugno 2002 ad oggi>inserire solo anno e numero (5 cifre, ex:01234), > ricerca> cliccare su allegati integranti"**

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 356.099,77 di cui:

- **IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO:** Euro **331.510,39** di cui € **111.783,51** per costi della manodopera soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 23, comma 16 D. Lgs 50/2016 ²

- **ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:** Euro **24.589,39**

TERMINE ESECUZIONE LAVORI **300(trecento) giorni** a partire dal verbale di consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO: Bilancio Straordinario

MODALITA' DI PAGAMENTO: Come da Capitolato.

A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Si avverte codesta spett.le Ditta che il giorno **30 gennaio 2020 alle ore 09:00** in una sala di questa Direzione Servizi Tecnici via Giotto 4 Firenze avrà luogo la procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 (di seguito anche Codice) per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto.

Le eventuali richieste di chiarimenti **amministrativi** per formulare l'offerta dovranno essere indirizzate a Furio Ferri (furio.ferri@comune.fi.it) entro e non oltre **28/01/2020**, indicando l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la risposta, sia il nominativo del destinatario. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, far pervenire al Comune di Firenze, direttamente alla Direzione Servizi Tecnici Ufficio Protocollo via Giotto 4 Firenze, nel normale orario di ufficio, e, comunque, non oltre le ore 12:00 del giorno 29/01/2020 UN UNICO PLICO, CHIUSO e SIGILLATO con una modalità che ne assicuri l'integrità e ne impedisca l'apertura senza lasciarne segni apprezzabili, e con l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indicante all'esterno la scritta: "OFFERTA PER APPALTO.", seguita dall'oggetto dei relativi lavori, dell'importo a base di gara e dal NOMINATIVO DELLA DITTA CONCORRENTE. Sono irricevibili le offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato o qualora il plico non sia chiuso e sigillato come sopra indicato o non rechi all'esterno il riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta. Ugualmente non saranno prese in considerazione le offerte recapitate ad un ufficio e/o indirizzo diversi da quelli sopraindicati.

Il plico dovrà contenere a sua volta:

- La documentazione necessaria ai fini dell'ammissione (DOCUMENTAZIONE) e
- Una busta sigillata contenente l'OFFERTA.

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.

B) COMUNICAZIONI EX ART. 76 del D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo per le Dichiarazioni del concorrente da allegare all'offerta, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

C) NORME DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI

MOTIVI DI ESCLUSIONE. REQUISITI GENERALI: Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. N.B.: si evidenzia che per le società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice l'art. 80, comma 3, come modificato dal D. Lgs 56/2017, **innova parzialmente la disciplina**, disponendo *"L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: (...) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"*.

Conseguentemente, **si raccomanda di prestare particolare attenzione nell'individuare i soggetti rispetto ai quali devono mancare cause di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, indicando, ad esempio, ove presenti, institori e procuratori generali, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, o i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001.**

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati dall'apposita linea guida emanata dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 co. 13 del Codice (Delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»)³.

Ai sensi del comma 11 del medesimo art. 80, i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, è richiesta attestazione SOA di cui al D.P.R. n.207/2010 e del D.L. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014, adeguata per categoria e classifica ai valori di gara.

Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (RTI), e) (consorzi ordinari), f) (contratto di rete) e g) (GEIE), i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47 del Codice e dall'art. 92 del DPR 207/2010. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria⁴.

D) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.I. E DEI CONSORZI.

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare all'interno del plico al di fuori della busta contenente l'offerta economica, insieme all'altra documentazione per l'ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 lett. d) (RTI) ed e) (consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti. In tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori della busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, i raggruppamenti temporanei e i consorzi sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all'interno del plico di cui alla successiva lett. G), al di fuori della busta contenente l'offerta economica, insieme all'altra documentazione per l'ammissione e a pena di esclusione, quali delle categorie di lavori saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I RTI e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all'interno del plico, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, insieme all'altra documentazione per l'ammissione e a pena di esclusione dalla gara, se orizzontali le rispettive percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92 D.P.R. 207/2010; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale (SOA)

dichiarati nell'allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive da ciascuna impresa dovranno essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di lavori.

Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 le dichiarazioni richieste per la presente gara (DGUE + MODELLO A o MODELLO B) dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi. Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte sia dal consorzio stesso che dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, secondo quanto indicato nell'allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive del concorrente.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 D. Lgs 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto⁵.

Ai sensi dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L'inosservanza di qualsiasi delle presenti dichiarazioni, come delle disposizioni degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

E) NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale, ovvero della attestazione di certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nella modulistica allegata per le Dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art.89 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. In particolare, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria⁶. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

NON E' AMMESSO AVVALIMENTO per i lavori appartenenti alle categorie di cui al D.M. n. 248/2016 (SIOS) né per gli appalti nel settore dei beni culturali.

**F) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL PLICO FUORI DALLA BUSTA
DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Nel plico di cui al precedente paragrafo A) deve essere inserita la seguente documentazione:

1) **GARANZIA PROVVISORIA.** Le prescrizioni che seguono in merito alla garanzia provvisoria, attuative delle previsioni dell'art. 93 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, devono essere rispettate dal concorrente a pena di esclusione.

L'importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, dovrà essere pari al 2% dell'importo a base di gara massimo complessivo indicato nella presente lettera di invito, ovvero **euro 7.122,00, 2% dell'importo massimo complessivo di € 356.099,77.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia, a scelta dell'offerente, ai sensi del comma 2 dell'art. 93, può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di quest'Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell'art.93, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, D. Lgs 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell'art.93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art., 45 lett. d) e lett. e) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 48 comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal giorno di presentazione dell'offerta.

La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.

Ai sensi del co.7 dell'art. 93 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei casi e secondo le misure seguenti:

- a. del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b. del 50%, non cumulabile con quella di cui alla precedente lettera, per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c. del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quella del precedente punto a.;
- d. del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con la riduzione di cui alla successiva lett. e);
- e. del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a., b., c..

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico deve segnalarne il possesso in sede di offerta e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

A norma del comma 8 del medesimo art. 93, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. In particolare si specifica che qualora il concorrente presenti la garanzia mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, considerato che tale forma di cauzione non contiene l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, la previsione del suddetto impegno di cui al comma 8 dell'art. 93 dovrà essere dimostrata tramite un ulteriore separato documento.

L'impegno del fideiussore a prestare la garanzia definitiva non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2) DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE corredate da fotocopia di documento di identità rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, attestanti, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo decreto, nonché del rispetto delle condizioni previste dal co. 16 ter dell'art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell'art. 1 della L.190/2012.

Si precisa, altresì, che ai fini dell'art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, il concorrente è tenuto ad

indicare, nella dichiarazione sostitutiva resa, le sentenze di condanna emesse nei propri confronti relativamente ai reati di cui alle lett. da a) a g) del co.1 del medesimo art. 80; ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si procede ad esclusione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **possono essere rese dall'operatore economico con due modalità alternative:**

- a) allegando alla documentazione amministrativa di cui al presente paragrafo F) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) **predisposto ed inviato in formato elettronico (Codice dei contratti pubblici Art. 85, comma 1), su supporto informatico con firma digitale, secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014**, debitamente sottoscritto. In tal caso, **il D.G.U.E. deve essere compilato dall'operatore economico nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016", pubblicata nella G.U. n.174 del 27/7/2016.** Oltre al D.G.U.E., il concorrente deve compilare, sottoscrivere ed inserire nel plico di cui al presente paragrafo F) **anche** le dichiarazioni sostitutive, contrattuali e di impegno di cui al MODULO A) allegato alla presente lettera d'invito;
- b) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera a), il concorrente può allegare alla documentazione di cui al presente paragrafo F) il **MODULO B** allegato alla presente lettera di invito, predisposto dall'Amministrazione per acquisire le informazioni necessarie alla selezione dei partecipanti, che il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere,

Si precisa che l'utilizzo dei moduli A) oppure B) allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente rese dal concorrente tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.

Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

SUBAPPALTO: si richiama l'attenzione sulla dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett.-c) del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, con la quale dovranno essere indicati dai i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. La suddetta dichiarazione è indispensabile a pena di inammissibilità del subappalto ai sensi del succitato articolo. Si evidenzia che nel presente appalto è ammesso il subappalto fino alla quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Qualora l'operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare **attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, **è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori** come disposto dal comma 6 dell'art. 105 del Codice; in tal caso il concorrente dovrà allegare, in relazione ad ogni subappaltatore indicato nella terna, specifiche dichiarazioni sostitutive, attraverso una delle due modalità alternative di cui al precedente paragrafo 2, attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs 50/2016 ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.

Si evidenzia altresì che, ai sensi del citato articolo 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

3) **DOCUMENTO "PASSOE"**, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accendendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.** della somma, di **€ 35,00**, quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla gara in oggetto ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della deliberazione della stessa Autorità n. 1377 del 21/12/2016 (pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017).

La stazione appaltante procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello indicato nel presente invito.

La stazione appaltante procederà, ai fini dell'esclusione dal procedimento di affidamento del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello indicato nel presente invito.

F) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel plico di cui al precedente paragrafo A) dovrà essere inserita una busta sigillata contenente l'offerta economica. La busta dovrà riportare all'esterno, oltre al nominativo del concorrente, la scritta "OFFERTA ECONOMICA", seguita dall'oggetto dei relativi lavori, l'importo a base di gara e il codice CIG. La busta dovrà a pena di esclusione essere sigillata con una modalità che ne assicuri l'integrità e ne impedisca l'apertura senza lasciare segni apprezzabili, e con l'apposizione di timbro e firma sul lembo di chiusura.

L'offerta, inoltre, sempre a pena di esclusione, dovrà essere redatta su carta resa legale (**marca da bollo 16,00 euro**) ed essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ai sensi art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e contenere i seguenti dati ed elementi, ritenuti tutti essenziali ai fini del presente affidamento:

1) l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale che l'operatore economico è disposto a praticare sull'elenco prezzi posto a base di gara;

2) l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, i concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera da indicare è quello relativo al personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento; pertanto, in sede di formulazione dell'offerta, l'operatore economico deve definirlo e quantificarlo. Si sottolinea che tale costo non deve essere sottratto al ribasso offerto dal concorrente, ma è da intendersi come

compreso nell'importo totale offerto per l'esecuzione del contratto al netto di spese generali ed utile di impresa e costituisce un "di cui" dell'importo offerto per l'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), D.Lgs 50/2016 (verifica se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs 50/2016).

Si precisa che gli oneri aziendali della sicurezza si riferiscono agli oneri afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico. Essi sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione; sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dall'art.32 del D.P.R. 207/2010. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli all'interno della propria offerta.

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di carta resa legale in cui viene formulata l'offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate separatamente, devono essere in carta resa legale ed allegate all'offerta.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

N.B.: ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, **l'offerta presentata sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione.**

G) NORME SULLA PROCEDURA DI GARA

- H) **1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOGLIA DI ANOMALIA.** L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 co. 4, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016⁷
- I) Ai sensi dell'art. 97, comma 8 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, secondo il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara. Il calcolo della soglia di cui al citato comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- J) Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97 nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso.
- K) L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di cui all'art. 97, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. La verifica di congruità è rimessa al RUP.⁸

2) CERTIFICATI DI PAGAMENTO. PAGAMENTI (art. 4, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.231 del 2002). Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 del Codice, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto del presente affidamento:

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 o di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 6.settembre 2011 n. 159, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. art.110 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ed in particolare al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, al D.P.R. 207/2010 ss.mm. (per le parti ancora vigenti) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm., per quanto applicabili.

Codesta Impresa potrà presenziare alle operazioni di gara di cui alla presente lettera d'invito che si svolgeranno nel giorno ed ora indicati.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Caselli

All.: MOD. DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE